SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 febbraio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2003, n. 15.

Misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali . . . . Pag. 4

DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 2002, n. 309.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente l'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano, nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, a seguito della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 . . . . Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2003.

Prosecuzione di interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n. 3262) . . . . Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

DECRETO 28 gennaio 2003.

Graduatorie regionali relative al FSE PON ATAS ob. 1 2000/2006 - Regione Sardegna. (Decreto n. 23). . . . Pag. 10

DECRETO 28 gennaio 2003.

Graduatorie regionali relative al FSE PON ATAS ob. 1 2000/2006 - Regione Sicilia. (Decreto n. 24) . . . . . . Pag. 12

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 18 dicembre 2002.

Criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendali e per la concessione del trattamento CIGS nei casi di cessazione di attività . . . . Pag. 16

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 20 dicembre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Enosis S.r.l.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione .... Pag. 17

DECRETO 20 dicembre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Samniolab», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione .... Pag. 18

DECRETO 20 dicembre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «S.E.A. S.a.s.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione .... Pag. 19

DECRETO 23 dicembre 2002.

Iscrizione di varietà di specie agricole (riso) nei registri delle varietà dei prodotti sementieri .... Pag. 20

DECRETO 23 dicembre 2002.

Iscrizione di varietà di specie agricole (colza, patata, foraggere) nei registri delle varietà dei prodotti sementieri Pag. 21

DECRETO 7 gennaio 2003.

Autorizzazione al laboratorio «Imavi S.r.l.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione .... Pag. 23

DECRETO 29 gennaio 2003.

Approvazione del protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta «Grana Padano» ...... Pag. 24

Ministero delle attività produttive

DECRETO 15 gennaio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Dallas S.c.r.l., in Cingoli e nomina del commissario liquidatore .... Pag. 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Imigran» .... Pag. 26

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Cisplatino Elan» .... Pag. 26

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tranquirit» .... Pag. 26

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doricum» .... Pag. 26

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetaven» .... Pag. 27

Revoca su rinuncia di registrazione di presidio medico-chirurgico .... Pag. 27

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali .... Pag. 27

Comune di Arosio: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 27

Comune di Brienno: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 27

Comune di Brozolo: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 27

Comune di Caravaggio: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 28

Comune di Ligonchio: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 28

Comune di Mazzè: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 28

Comune di Niardo: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 28

Comune di Novello: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 29

Comune di Oglianico: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 29

Comune di Soragna: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 29

Comune di Stelvio (Stilfs): Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 29

Comune di Verderio Superiore: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 . . . . Pag. 30

Comune di Villafranca d'Asti: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 . . . . Pag. 30

Comune di Villongo: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 30

Comune di Vimercate: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 30

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 20

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2003.

Approvazione del modello 770/2003 Semplificato, relativo all'anno 2002, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti e compensazioni effettuati; approvazione del modello 770/2003 Ordinario, relativo all'anno 2002, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d'imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

03A00863

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2003, n. 15.

Misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. I predetti mutui, nonché quelli attivabili sulla base del limite di impegno di cui al comma 2, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinata alle medesime finalità di cui al comma 1 una quota parte, pari a 20 milioni di euro, del limite di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla predetta disposizione legislativa.

3. Alla ripartizione dei limiti di impegno di cui ai commi 1 e 2 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sentite le Amministrazioni interessate ed il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili è destinata a fronteggiare le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, in data 8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, in data 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2003. Le procedure e le modalità per l'utilizzo delle predette risorse sono stabilite anche con ordinanze presidenziali della medesima natura.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 38 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. La quota dei limiti d'impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, da utilizzare per le attività di istruttoria e monitoraggio, come individuata dal decreto ministeriale previsto dal medesimo articolo, è assegnata alla Cassa depositi e prestiti per il rimborso delle anticipazioni che la medesima è autorizzata a concedere, alle condizioni economiche e generali e nei limiti fissati annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per consentire l'espletamento delle attività di istruttoria e monitoraggio di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

6. Le anticipazioni di cui al comma 5 sono versate dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un capitolo di nuova istituzione delle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0032

DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 2002, n. 309.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente l'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano, nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, a seguito della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto per il Consiglio provinciale di Trento

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento)*. — 1. Sono elettori del Consiglio provinciale di Trento i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione, che non si trovano in alcuna delle condizioni previste nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, e che alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) risiedono nella provincia di Trento ininterrottamente da almeno un anno;

b) risiedono nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ininterrottamente da almeno quattro anni dei quali più di due, anche non continuativi, nella provincia di Trento;

c) risiedono nella provincia di Trento e ininterrottamente da almeno quattro anni nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, avendo risieduto per un periodo di due anni, anche non continuativi, nella provincia di Trento;

d) dopo aver risieduto ininterrottamente per almeno un anno nella provincia di Trento hanno di qui trasferito la propria residenza nella provincia di Bolzano, senza avervi maturato il diritto di voto;

e) risiedono nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste senza avervi maturato il diritto di voto avendovi trasferito la residenza dalla provincia di Trento dove hanno maturato uno dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

f) risiedono nella provincia di Trento, avendovi nuovamente trasferito la residenza dalla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, senza aver ivi acquisito il diritto elettorale attivo per il Consiglio regionale e prima del trasferimento avevano maturato uno dei requisiti previsti alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

g) sono elettori residenti all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 4.

2. I cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità accertata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono elettori del Consiglio provinciale di Trento purché si rendano nuovamente reperibili e siano stati in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo di cui al comma 1 alla data della cancellazione.».

Art. 2.

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Adempimenti dell'Ufficiale elettorale dei comuni della provincia di Trento)*. — 1. L'Ufficiale elettorale di ogni comune della provincia di Trento, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per la elezione del consiglio provinciale, compila un elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali:

a) non hanno maturato i periodi residenziali prescritti dall'articolo 1;

b) hanno maturato i periodi residenziali prescritti dall'articolo 1 ma non possono, in base alle certificazioni anagrafiche, esercitare il voto nel comune di residenza; per tali elettori deve essere indicato il comune nel quale hanno diritto di votare.

2. Per i consequenziali provvedimenti della commissione elettorale circondariale, per la pubblicazione ed il deposito dell'elenco e per i ricorsi amministrativi, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi secondo, terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 1, la commissione elettorale circondariale trasmette immediatamente al sindaco del comune interessato copia del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, affinché la commissione elettorale circondariale competente provveda, a sua volta, ad assegnare l'interessato, previa iscrizione nella relativa lista, alla sezione nella cui circoscrizione aveva la residenza. Il presidente di tale commissione ne dà immediata notizia al sindaco ai fini del rilascio dei documenti di ammissione al voto.».

Art. 3.

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Lista elettorale aggiunta dei cittadini che trasferiscono la residenza nel territorio della provincia di Trento)*. — 1. Nei comuni della Repubblica è istituita la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della provincia di Trento.

2. I cittadini che trasferiscono la residenza nella provincia di Trento, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, restano iscritti nella lista di cui al comma 1 fino al compimento del periodo residenziale previsto dall'articolo 1.

3. Nelle liste elettorali aggiunte devono, altresì, essere compresi i cittadini che, pure essendo stati iscritti, in sede di revisione semestrale, nelle liste elettorali di un comune della provincia di Trento, non hanno tuttavia maturato, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio provinciale, i periodi residenziali stabiliti nell'articolo 1. A tale fine, non oltre quarantotto ore dal compimento dei termini indicati nell'articolo 30, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, i sindaci dei comuni della provincia di Trento devono comunicare i nominativi dei cittadini iscritti nella lista aggiunta ai comuni di loro ultima residenza.

4. Nelle liste elettorali aggiunte di cui al comma 1 sono iscritti anche i cittadini che, risiedono nella provincia di Trento avendovi trasferito la residenza dalla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste senza avere maturato nella medesima il periodo residenziale prescritto per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. A tal fine tali cittadini vengono cancellati dalla lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Ai fini della votazione tali cittadini sono assegnati alla sezione nella cui circoscrizione risiedevano prima del trasferimento nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

5. Fino alla maturazione dei periodi residenziali prescritti dall'articolo 1, gli elettori iscritti nelle liste ai sensi dei commi precedenti hanno diritto di esercitare il voto per le elezioni del consiglio regionale o provinciale che si dovessero svolgere nel comune nelle cui liste elettorali aggiunte sono iscritti. A tal fine, gli interessati continuano ad essere assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano la residenza prima del trasferimento nella provincia di Trento.

6. I sindaci dei comuni della provincia di Trento devono comunicare ai comuni interessati, entro quarantotto ore, ogni trasferimento che, durante la maturazione dei prescritti periodi residenziali, l'elettore effettua nell'ambito del territorio regionale perché ne venga presa nota nella lista elettorale aggiunta. Tale variazione deve essere comunicata a cura dei sindaci dei comuni d'immigrazione.

7. I cittadini iscritti nella lista elettorale aggiunta ne vengono cancellati quando hanno maturato nell'ambito della provincia di Trento il prescritto periodo residenziale, oppure quando, prima di averlo maturato, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio provinciale in un qualsiasi altro comune della Repubblica.».

Art. 4.

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Elettori residenti all'estero)*. — 1. Sono elettori del Consiglio provinciale di Trento i cittadini residenti all'estero che, alla data dell'emigrazione, erano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo di cui all'articolo 1.

2. Gli elettori di cui al comma 1 esercitano il diritto di voto nel comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono iscritti.

3. I cittadini emigrati all'estero che, alla data di emigrazione, erano iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui all'articolo 3, restano iscritti nelle predette liste. Ai fini della maturazione dei periodi residenziali prescritti dall'articolo 1 il periodo di residenza nel territorio della provincia di Trento è determinato anche con riferimento al periodo già compiuto prima dell'emigrazione e riprende a decorrere dal giorno del rimpatrio.

4. I cittadini di cui al comma 1 che, rimpatriati defintivamente, abbiano trasferito la propria residenza in un comune della provincia di Trento sono considerati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 e sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui hanno trasferito la residenza.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al figlio nato all'estero da genitore cittadino italiano ivi residente, al minore che ha seguito il genitore cittadino italiano trasferitosi all'estero nonché al cittadino straniero residente all'estero che ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, sempreché il genitore o, rispettivamente, il coniuge, agli effetti dell'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento, risultino essere in possesso dei prescritti periodi residenziali, oppure siano iscritti nelle liste elettorali aggiunte.».

CAPO II

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto nella provincia di Bolzano

Art. 5.

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Esercizio del diritto di voto per i cittadini residenti nel territorio della provincia di Bolzano non in possesso del requisito residenziale di cui all'articolo 25 dello statuto)*. — 1. Nei comuni della Repubblica è istituita la lista elettorale aggiunta nella quale sono iscritti i cittadini residenti in un comune della provincia di Bolzano che non siano in possesso del requisito residenziale prescritto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. L'iscrizione nella lista elettorale aggiunta decorre dalla data di iscrizione nell'anagrafe del comune della provincia di Bolzano; a tal fine, entro due giorni dall'avvenuto trasferimento della residenza in un comune della provincia di Bolzano, il sindaco del comune medesimo ne fa segnalazione al comune di precedente residenza.

2. Ai cittadini residenti in un comune della provincia di Bolzano che non siano in possesso del requisito residenziale di cui al comma 1, è consentito l'esercizio del diritto di voto per le elezioni degli organi della regione o della provincia o del comune di precedente residenza.

3. Per quanto non previsto dai commi 1 e 2 per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione degli organi della provincia di Bolzano e degli organi dei comuni della medesima provincia, si applicano in quanto compatibili con il diverso periodo residenziale prescritto le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, intendendosi sostituiti i riferimenti alla provincia di Trento con la provincia di Bolzano e i riferimenti al Consiglio provinciale di Trento con il Consiglio provinciale di Bolzano o con i consigli comunali della provincia di Bolzano.».

CAPO III

Disposizioni comuni e finali

Art. 6.

Compilazione delle liste elettorali aggiunte

1. In prima applicazione, la compilazione delle liste elettorali aggiunte deve essere effettuata, da parte dei competenti organi, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

1. Sono abrogati gli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295.

2. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, primo e secondo comma, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 27, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2001.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e di Bolzano e funzioni regionali), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 1973, n. 84.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50 (Esercizio del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 (S.O.) del 31 marzo 1973.

— Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano.

Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.».

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, è citato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Non sono elettori:

a) coloro che sono dichiarati falliti finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.».

— Si riporta il testo della lettera *c)*, del comma 1, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223:

«1. — La cancellazione dell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

a) - b) Omissis;

c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi trenta giorni.».

Nota all'art. 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, è citato nelle note alle premesse.

— Il testo dei commi secondo, terzo e quarto, dell'art. 33, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è il seguente:

«Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale mandamentale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

Delle altre due copie una è pubblicata nell'albo pretorio del comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale.

Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco è ammesso ricorso da parte di ogni cittadino alla commissione elettorale mandamentale.».

Note all'art. 3:

Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, è citato nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo del numero 4), del primo comma, dell'art. 32, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223:

«Alle liste elettorali, rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non con conseguenza:

1) - 3) *Omissis;*

4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante la avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I già iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del comune di provenienza, attestante la avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal comune di nuova iscrizione anagrafica.».

— Si riporta il testo del quinto comma, dell'art. 30, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223:

«Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà pubblico avviso.».

Nota all'art. 4:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, è citato nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, è citato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) è il seguente:

«Art. 25. — Il consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale.

Il numero dei consiglieri regionali è di 70. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 70 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Il territorio della regione è ripartito nei collegi provinciali di Trento e di Bolzano.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni.

L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni regionali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei consigli regionale e provinciali e per quella dei consigli comunali prevista dall'art. 63 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.».

03G0028

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2003.

Prosecuzione di interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n. 3262).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto la legge 9 ottobre 2002, n. 222;

Visti i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 agosto 2002 e del 28 ottobre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2002 e n. 3244 del 1° ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2002;

Ravvisata la necessità, di continuare a porre in essere idonee misure per affrontare la situazione di emergenza, per contrastare in maniera sempre più adeguata il fenomeno degli sbarchi di immigrati clandestini e per rendere maggiormente efficaci le misure adottate volte all'allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri giunti irregolarmente;

Considerato che appare urgente e indifferibile, nell'ambito di una complessiva gestione del fenomeno, portare a conclusione le procedure relative all'emersione di cittadini stranieri che svolgono irregolarmente attività lavorative in Italia, anche attraverso l'accelerazione delle connesse procedure amministrative di regolarizzazione delle singole posizioni lavorative;

Acquisita la proposta del Ministero dell'interno nonché l'intesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2002, n. 3244, è soppresso.

2. Le disposizioni contenute nell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, e nell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 1° ottobre 2002, restano in vigore sino all'approvazione del regolamento di attuazione previsto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, relativamente alla istituzione della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Art. 2.

1. L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002 è così sostituito:

«1. Per far fronte ad una più efficace gestione dei compiti connessi alla procedura di regolarizzazione, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono autorizzati ad utilizzare, tramite una o più imprese di fornitura di lavoro temporaneo, nel limite massimo rispettivamente di 900 e 350 unità, prestatori di lavoro temporaneo per la conclusione delle operazioni direttamente connesse alla predetta procedura».

2. Al fine di completare, con urgenza, le procedure di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari connesse alla titolarità del rapporto di lavoro e dei correlati diritti derivanti dallo status giuridico, nonché per accelerare il procedimento per la selezione delle società di cui al comma 1, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono altresì ricorrere alla trattativa privata ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65.

3. Il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono autorizzati ad attivare, con il ricorso alla trattativa privata, gli interventi relativi ad una migliore organizzazione delle attività connesse alla procedura di regolarizzazione, ivi compresi l'allestimento di appositi locali, l'attivazione e l'ottimizzazione di collegamenti informatici e ogni altra attività connessa al funzionamento o utile alla gestione.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché di quelle recate dagli articoli 1 e 3 dell'ordinanza n. 3244/2002 è autorizzata la deroga all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 3.

1. Per le medesime finalità previste dall'art. 2, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono altresì autorizzare il personale in servizio direttamente coinvolto nelle attività di cui alla presente ordinanza allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario.

Con provvedimenti da adottarsi da parte del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è individuato il personale da impegnare nelle attività connesse alle procedure di regolarizzazione, nel limite massimo, rispettivamente, di 1070 unità per il Ministero dell'interno, e di 350 unità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Detto personale potrà effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalle norme vigenti e comunque per un massimo di 40 ore mensili.

2. La corresponsione della retribuzione accessoria di cui al comma 1 avviene in deroga alle disposizioni normative anche di carattere contrattuale e sino alla conclusione delle procedure di regolarizzazione.

Art. 4.

1. Alle spese relative all'attuazione della presente ordinanza, ivi compresi gli interventi previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002 e n. 3244 del 1° ottobre 2002 si provvede, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2, a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2003, così come integrati con le risorse finanziarie previste e con le modalità stabilite dall'art. 80, comma 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3 della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di € 18.742.402,00, a carico delle risorse finanziarie introitate dall'INPS derivanti dall'applicazione dell'art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dall'art. 1 della legge 9 ottobre 2002, n. 222, e dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 agosto 2002 e del 28 ottobre 2002. Tali somme già versate dallo stesso Ente in conto entrate sono riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze agli appositi capitoli del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A01427

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 28 gennaio 2003.

Graduatorie regionali relative al FSE PON ATAS ob. 1 2000/2006 - Regione Sardegna. (Decreto n. 23).

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

Visto il regolamento n. 1260/99, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il regolamento n. 1784/99, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CE n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

Visto il regolamento CE n. 1159/2000, relativo alle azioni di informazione e pubblicità a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali;

Vista la decisione della Commissione europea (2000) n. 2050 del 1° agosto 2000, con la quale è stato approvato il QCS 2000-2006 per l'obiettivo 1;

Vista la decisione della Commissione C (2001) n. 635 del 22 marzo 2001, con la quale è stato approvato il PON ob. 1 - assistenza tecnica e azioni di sistema IT 161 PO 001 a titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - UCOFPL n. 29189/7 del 29 maggio 2001;

Visto il protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero degli affari esteri in data 13 marzo 2002;

Visto l'art. 5 della legge n. 183/1987, con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988, che regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di rotazione, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 139, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1999, relativa all'approvazione del Quadro programmatico finanziario 2000-2006 dell'obiettivo 1 - FSE;

Vista la delibera CIPE del 22 giugno 2000, n. 60, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 2000, relativa al cofinanziamento del QCS obiettivo 1 - 2000-2006 FSE;

Visto il complemento di programmazione approvato dal Comitato di sorveglianza del PON ATAS ob. 1 il 26 luglio 2001 e successivamente dal Comitato di sorveglianza del 25 gennaio 2002;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo»;

Visto l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2002, con cui la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie ha dettato disposizioni per la presentazione di progetti, modalità e termini di riferimento nell'ambito della misura II.1 Azione «D» del PON ATAS denominata «Iniziative specifiche di animazione e promozione di legami stabili tra l'economia del Mezzogiorno e gli italiani residenti all'estero»;

Visti gli atti del Comitato tecnico istituito con decreto direttoriale del 6 novembre 2002, n. 18, con i quali gli esperti che lo compongono hanno espresso un indice di valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso sopra richiamato;

Ritenuto che, sulla scorta delle considerazioni tecniche e di merito sviluppate dai componenti del nominato Comitato e quindi all'esito della valutazione dai medesimi espressa, si procede all'emanazione del presente decreto;

Considerato che nell'allegato 3 dello stesso avviso sono state predeterminate le risorse disponibili per ciascuna regione dell'ob. 1, fissando per la regione Sardegna l'importo di € 1.753.243,14;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria relativa alla regione Sardegna, riportata nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

In considerazione dell'ammontare delle risorse prefissate relative alla regione Sardegna, sono ammessi a finanziamento quattro progetti, presentati ai sensi dell'avviso citato in premessa e di seguito indicati:

	Soggetto proponente	Titolo del progetto	Protocollo	Ambito intervento	Punteggio	Finanziamento pubblico	Di cui FSE	Di cui F. d. R.
1	Mondimpresa (ATS)	Tholos	142	1	470	450.000,00	315.000,00	135.000,00
2	Formez (ATS)	Aria Sardegna - Azioni di rete per gli italiani all'estero	165	2b	460	443.054,16	310.137,91	132.916,25
3	Provincia di Oristano	Sardian Overseas	42	1	360	387.620,00	271.334,00	116.286,00
4	TF Tecnofor	La didattica in rete	12	2a	330	447.526,00	313.268,20	134.257,80

Art. 3.

Per l'attuazione dei progetti di cui all'art. 2 sono impegnate risorse complessive pari a € 1.728.200,16 di cui il 70% pari a € 1.209.740,11 a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo PON IT 161 PO 001 e il 30% pari a € 518.460,05 a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

Il costo totale dei singoli progetti, la denominazione dei proponenti, la ripartizione del finanziamento tra FSE e cofinanziamento nazionale risultano specificati all'art. 2.

Art. 4.

Il Ministero degli affari esteri procederà alla stipula di appositi atti di concessione con i soggetti proponenti di cui al precedente art. 2, previo esito positivo delle verifiche che verranno effettuate in ordine ai partenariati esteri previsti all'interno dei progetti.

Qualora da dette verifiche dovessero emergere elementi di dissonanza con quanto dichiarato nei progetti medesimi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare, sempre previo accertamento sui partenariati dichiarati, altri progetti finanziabili utilizzando la graduatoria approvata all'art. 1, allegato 1, del presente decreto, secondo l'ordine decrescente di punteggio.

Art. 5.

L'erogazione dei finanziamenti avverrà sotto forma di acconti, pagamenti intermedi e saldi, ai sensi dell'art. 32 del reg. 1260/99 e secondo quanto stabilito nell'atto di concessione da sottoscrivere con i titolari dei progetti, e sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di comunicazioni del Ministero degli affari esteri certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la liquidabilità della spesa.

Roma, 28 gennaio 2003

Il vice direttore generale: RONCA

ALLEGATO 1

REGIONE SARDEGNA

	Soggetto proponente	Titolo del progetto	Protocollo	Ambito intervento	Punteggio
1	Mondimpresa (ATS)	Tholos	142	1	470
2	Formez (ATS)	Aria Sardegna - Azioni di rete per gli italiani residenti all'estero	165	2b	460
3	Provincia di Oristano	Sardian Overseas	42	1	360
4	TF Tecnofor	La didattica in rete	12	2a	330
5	MCG (ATS)	Innovazione e tradizione	14	2b	300
6	Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese	Globitaly	101	1	300
7	TF Tecnofor	Casa Argentina	13	1	290
8	Casa di carità arti e mestieri (ATS)	I.O.C. L'isola oltre i confini	43	2d	290
9	Crenos	Econet Relay center per il coordinamento ed il trasferimento in rete delle tecnologie eco-compatibili degli Stati Uniti all'Italia per lo sviluppo tecnologico a basso impatto ambientale	147	2a	290

03A01184

DECRETO 28 gennaio 2003.

Graduatorie regionali relative al FSE PON ATAS ob. 1 2000/2006 - Regione Sicilia. (Decreto n. 24).

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

Visto il regolamento n. 1260/99, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il regolamento n. 1784/99, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CE n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

Visto il regolamento CE n. 1159/2000, relativo alle azioni di informazione e pubblicità a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali;

Vista la decisione della Commissione europea (2000) n. 2050 del 1° agosto 2000, con la quale è stato approvato il QCS 2000-2006 per l'obiettivo 1;

Vista la decisione della Commissione C (2001) n. 635 del 22 marzo 2001, con la quale è stato approvato il PON ob. - assistenza tecnica e azioni di sistema IT 161 PO 001 a titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - UCOFPL n. 29189/7 del 29 maggio 2001;

Visto il protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero degli affari esteri in data 13 marzo 2002;

Visto l'art. 5 della legge n. 183/1987, con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988, che regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di rotazione, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 139, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1999, relativa all'approvazione del Quadro programmatico finanziario 2000-2006 dell'obiettivo 1 - FSE;

Vista la delibera CIPE del 22 giugno 2000, n. 60, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 2000, relativa al cofinanziamento del QCS obiettivo 1 - 2000-2006 FSE;

Visto il complemento di programmazione approvato dal Comitato di sorveglianza del PON ATAS ob. 1 il 26 luglio 2001 e successivamente dal Comitato di sorveglianza del 25 gennaio 2002;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo»;

Visto l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2002, con cui la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie ha dettato disposizioni per la presentazione di progetti, modalità e termini di riferimento nell'ambito della misura II.1 Azione «D» del PON ATAS denominata «Iniziative specifiche di animazione e promozione di legami stabili tra l'economia del Mezzogiorno e gli italiani residenti all'estero»;

Visti gli atti del Comitato tecnico istituito con decreto direttoriale del 6 novembre 2002, n. 18, con i quali gli esperti che lo compongono hanno espresso un indice di valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso sopra richiamato;

Ritenuto che, sulla scorta delle considerazioni tecniche e di merito sviluppate dai componenti del nominato Comitato e quindi all'esito della valutazione dai medesimi espressa, si procede all'emanazione del presente decreto;

Considerato che nell'allegato 3 dello stesso avviso sono state predeterminate le risorse disponibili per ciascuna regione dell'ob. 1, fissando per la regione Sicilia l'importo di € 3.712.827,84;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria relativa alla regione Sicilia, riportata nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

In considerazione dell'ammontare delle risorse prefissate relative alla regione Sicilia, sono ammessi a finanziamento otto progetti, presentati ai sensi dell'avviso citato in premessa e di seguito indicati:

	Soggetto proponente	Titolo del progetto	Protocollo	Ambito intervento	Punteggio	Finanziamento pubblico	Di cui FSE	Di cui F. d. R.
1	ISAS (ATS)	Creazione e potenziamento di una rete economico-commerciale tra il tessuto imprenditoriale siciliano e le realtà economiche degli italiani residenti all'estero	138	2c	750	450.000,00	315.000,00	135.000,00
2	IFOA	Bridge - un ponte per l'internazionalizzazione dell'economia siciliana	87	2c	700	429.250,00	300.475,00	128.775,00
3	ASSFORSEO (ATS)	Creazione di una rete per lo sviluppo e la interconnessione del settore turistico ecocompatibile	106	2c	700	450.000,00	315.000,00	135.000,00
4	Università di Messina	Master in specializzazione di agenti di sviluppo nei servizi reali per l'internazionalizzazione	134	2c	690	450.000,00	315.000,00	135.000,00
5	Fondazione Ist. di alta cultura «Orestiadi» (ATS)	Il Paniere del Mediterraneo	82	1	510	446.141,00	312.298,70	133.842,30
6	USEF (ATS)	Esperti di mediazione commerciale e interculturale per la creazione di legami stabili di carattere sociale e commerciale tra la Sicilia e gli italiani residenti all'estero	130	2c	490	447.880,00	313.516,00	134.364,00

	Soggetto proponente	Titolo del progetto	Protocollo	Ambito intervento	Punteggio	Finanziamento pubblico	Di cui FSE	Di cui F. d. R.
7	Associazione ACAI regione Sicilia (ATS)	Formatori a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese siciliane	159	2d	490	433.618,08	303.532,66	130.085,42
8	Università degli studi Catania (ATS)	SAFOS Sicilians abroad for Sicily	173	2b	470	445.000,00	311.500,00	133.500,00

Art. 3.

Per l'attuazione dei progetti di cui all'art. 2 sono impegnate risorse complessive pari a € 3.551.889,08 di cui il 70% pari a € 2.486.322,36 a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo PON IT 161 PO 001 e il 30% pari a € 1.605.566,72 a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

Il costo totale dei singoli progetti, la denominazione dei proponenti, la ripartizione del finanziamento tra FSE e cofinanziamento nazionale risultano specificati all'art. 2.

Art. 4.

Il Ministero degli affari esteri procederà alla stipula di appositi atti di concessione con i soggetti proponenti di cui al precedente art. 2, previo esito positivo delle verifiche che verranno effettuate in ordine ai partenariati esteri previsti all'interno dei progetti.

Qualora da dette verifiche dovessero emergere elementi di dissonanza con quanto dichiarato nei progetti medesimi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare, sempre previo accertamento sui partenariati dichiarati, altri progetti finanziabili utilizzando la graduatoria approvata all'art. 1, allegato 1, del presente decreto, secondo l'ordine decrescente di punteggio.

Art. 5.

L'erogazione dei finanziamenti avverrà sotto forma di acconti, pagamenti intermedi e saldi, ai sensi dell'art. 32 del reg. 1260/99 e secondo quanto stabilito nell'atto di concessione da sottoscrivere con i titolari dei progetti, e sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di comunicazioni del Ministero degli affari esteri certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la liquidabilità della spesa.

Roma, 28 gennaio 2003

Il vice direttore generale: RONCA

ALLEGATO 1

GRADUATORIA REGIONE SICILIA

	Soggetto proponente	Titolo del progetto	Protocollo	Ambito intervento	Punteggio
1	ISAS (ATS)	Creazione e potenziamento di una rete economico-commerciale tra il tessuto imprenditoriale siciliano e le realtà economiche degli italiani residenti all'estero	138	2c	750
2	IFOA	Bridge - un ponte per l'internazionalizzazione dell'economia siciliana	87	2c	700
3	ASSFORSEO (ATS)	Creazione di una rete per lo sviluppo e la interconnessione del settore turistico ecocompatibile	106	2c	700
4	Università di Messina	Master in specializzazione di agenti di sviluppo nei servizi reali per l'internazionalizzazione	134	2c	690
5	Fondazione Ist. di Alta Cultura «Orestiadi» (ATS)	Il Paniere del Mediterraneo	82	1	510
6	USEF (ATS)	Esperti di mediazione commerciale e interculturale per la creazione di legami stabili di carattere sociale e commerciale tra la Sicilia e gli italiani residenti all'estero	130	2c	490
7	Associazione ACAI regione Sicilia (ATS)	Formatori a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese siciliane	159	2d	490
8	Università degli studi Catania (ATS)	SAFOS Sicilians abroad for Sicily	173	2b	470
9	ANFE (Sicilia)	Forum Sicilia - Diffusione di cultura e competenza di siciliani nel mondo	33	2b	460
10	Mondimpresa (ATS)	Vendo Sicilia	140	1	450
11	IFOA	Akratour: una working community per la valorizzazione turistica e culturale della provincia di Agrigento in Canada e in Nord America	86	2c	440
12	Formez (ATS)	Aria Sicilia - Azioni di rete per gli italiani all'estero	166	2b	440

	Soggetto proponente	Titolo del progetto	Protocollo	Ambito intervento	Punteggio
13	Quadrifor (ATS)	Sviluppo di un sistema integrato di animazione, informazione e formazione per l'incremento di patenariati commerciali tra operatori economici e sociali della Sicilia e italiani residenti in Brasile	5	2b	430
14	ENAIP Nazionale (ATS)	Centri permanenti di raccordo economico e culturale	69	1	430
15	ISAS (ATS)	Creazione di una rete per lo sviluppo e l'interconnessione del settore turistico-ambientale	137	2c	420
16	ANFE (Sicilia)	HABITAT Attivazione di una rete per il recupero e la valorizzazione di immobili di proprietà di italiani residenti all'estero da impiegare per l'organizzazione di una offerta di turismo rurale nel Parco delle Madonie	34	1	410
17	Italia Lavoro (ATS)	Inter-back - costruzione di una rete partenariale tra le comunità di italiani in Argentina e la Sicilia per la creazione di modelli efficaci di internazionalizzazione dell'economia siciliana	172	1	410
18	Fondazione Ist. di Alta Cultura «Orestiadi» (ATS)	Il Sale del Mediterraneo	80	2c	400
19	SPEHA FRESIA S.c. a r.l. (ATS)	Esperti nell'accompagnamento dei processi di internazionalizzazione delle PMI siciliane	136	2c	400
20	Associazione INNOVA (ATS)	Caruso: valorizzazione delle partnership economiche siculo-canadesi	179	2c	400
21	MATHESIS S.c.r.l.	CEARÀ	39	2c	390
22	ARCHÈ S.n.c. (ATS)	A.R.E.S. Azioni in rete per gli emigrati siciliani	62	2c	390
23	Comune di Sciacca (ATS)	Le Terre dell'Arte Siciliana Cordoba 2a	158	2a	390
24	Provincia regionale di Agrigento	SI.BEL.NET. Sicilian Belgium Network	16	2c	380
25	Mathesis S.c.r.l.	Formazione ed E-Learning in Nazioni Gemelle	38	2d	380
26	IAL Nazionale	I.F.R.I. Italiani all'estero la risorsa per l'internazionalizzazione	112	2b	380
27	IRAPS S.r.l. (ATS)	Migrantes	149	2b	380
28	Parco scientifico e tecnologico della Sicilia S.c.p.a. (ATS)	Moda & Media	45	1	360
29	InvestiaCatania S.c.p.a.	Globitaly	46	1	360
30	ASSFORSEO (ATS)	Iniziative specifiche di animazione e promozione di legami economico culturali tra l'economia della Sicilia e i siciliani residenti all'estero	108	2c	360
31	Consorzio Noè PO.SI.VE. (ATS)	Un Ponte sull'Atlantico: Sicilia e Venezuela due luoghi una realtà	27	2c	350
32	Prosca (ATS)	Le Comunità italiane all'estero - un valore, una risorsa per la Sicilia	11	2b	330
33	Prima Rete S.C.A.R.L (ATS)	MED - Impresa	40	2c	330
34	Consorzio FOR-M.ARE	Formazione formatori della regione Sicilia	56	2d	330
35	IRAPS (ATS)	La ricchezza del patrimonio storico	148	2c	330
36	ISEST - Ente morale	Agri food una rete imprenditoriale tra Sicilia e Canada	65	1	320
37	FICEI service S.r.l. (ATS)	Reteimpresa	97	1	320
38	LOGOS Soc. Coop. a r.l. (ATS)	Nuove frontiere	145	2b	320
39	Provincia reg. di Trapani (ATS)	Un ponte per la cultura: sviluppi di stabili relazioni con gli italiani all'estero sul tema dell'arte dei prodotti e del turismo culturale ed enogastronomico del comprensorio trapanese	29	2b	310
40	C.S.C.T. Consorzio Sistema Città Territorio (ATS)	Il ponte	132	1	310
41	USEF ONLUS (ATS)	SNAC: Sicily Noth America Cooperation	156	1	310
42	IRMA CNR Mazzara del Vallo	Creazione di un network di ricerca scientifica per lo sviluppo di metodologie formative e programmi comuni	144	2a	300
43	Comune di Sciacca (ATS)	Le Terre dell'Arte Siciliana Cordoba 1	157	1	280
44	ISAS (ATS)	Esperti di formazione e assistenza a distanza per la creazione di legami stabili di carattere sociale e commerciale tra la Sicilia e gli italiani residenti all'estero	131	2d	240
45	IRAPS (ATS)	I luoghi della memoria: la cultura e la storia della Sicilia	150	2c	240

03A01183

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 dicembre 2002.

Criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendali e per la concessione del trattamento CIGS nei casi di cessazione di attività.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al Comitato interministeriale per la politica economica - CIPE il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 96 del 15 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 2002, recante «Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/1999: devoluzioni di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali», che ha attribuito al Ministro del lavoro la determinazione dei criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto 2 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2000, concernente la modificazione e integrazione dei criteri per la valutazione dei programmi delle aziende che richiedono l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni per crisi aziendale;

Visto il decreto 20 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 2002, che, a modifica del sopra citato provvedimento ministeriale, ha stabilito nuovi criteri per i casi di cessazione di attività delle aziende in crisi;

Considerato l'andamento del ciclo economico e produttivo, che ha comportato negative ripercussioni sui livelli occupazionali anche di settori industriali di particolare rilevanza o di aziende facenti parte di complessi processi produttivi;

Considerato che le ricadute occupazionali negative di cui al capoverso precedente colpiscono anche aree non svantaggiate del territorio nazionale;

Considerata la prossima riforma dell'indennità ordinaria di disoccupazione e l'imminente riordino del sistema di ammortizzatori sociali, che dovrà prevedere, tra l'altro, il collegamento tra l'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e le misure di politica attiva del lavoro;

Considerata, altresì, la prossima riforma del mercato del lavoro, con particolare riguardo al potenziamento dei servizi pubblici per l'impiego ed alle nuove strutture private chiamate a svolgere compiti di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento dei criteri relativi all'individuazione ed alla conseguente valutazione dei casi di crisi aziendale, di cui ai decreti 2 maggio 2000 e 20 agosto 2002;

Ritenuto, altresì, di dover tener conto della sfavorevole congiuntura internazionale e nazionale e dell'esigenza di traguardare le riforme indicate nei capoversi precedenti, che potranno consentire ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria il coinvolgimento nei processi di politica attiva del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Crisi aziendale

1. Sono adottati i seguenti criteri per l'approvazione dei programmi di crisi, aziendale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223:

a) dagli indicatori economico finanziari (risultato di impresa, fatturato; risultato operativo; indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo; l'impresa deve presentare — unitamente ai documenti contabili relativi al suddetto biennio — specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico finanziaria;

b) deve essere verificato, in via generale, il ridimensionamento — o, quantomeno, la stabilità — dell'organico aziendale nel biennio precedente all'intervento CIGS; deve, altresì, riscontrarsi, di norma, l'assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. Nel caso in cui l'impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione del beneficio della Cassa integrazione guadagni straordinaria, l'impresa stessa motiva la necessità delle suddette assunzioni, nonché la loro compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell'istituto della CIGS;

c) deve essere presentato, da parte dell'impresa, un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca le azioni intraprese, o da intraprendere, per il superamento delle difficoltà dell'impresa, distinte per ciascun settore di attività dell'impresa stessa, nonché per ciascuna unità aziendale interessata dall'intervento straordinario di integrazione salariale;

d) qualora l'impresa, nel corso dell'intervento CIGS, ovvero al termine dello stesso, preveda esuberi strutturali, deve presentare un piano di gestione degli stessi;

e) il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere concesso, quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso

ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale. L'impresa deve, in tal caso, documentare l'imprevedibilità dell'evento causa della crisi, la rapidità con la quale l'evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale.

2. Ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da *a)* a *d)*. Nel caso di crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto di cui alla lettera *e)*, la fattispecie è valutata, pur in assenza delle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui alle lettere *c)* e *d)*.

Art. 2.

Cessazione di attività

1. Sono adottati i seguenti criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, nei casi di cessazione di attività, qualora l'azienda richiedente non rientri nell'ipotesi di cui all'art. 1:

a) la cessazione dell'attività può riguardare l'intera azienda; un settore di attività della stessa; uno o più stabilimenti o parte di essi;

b) l'impresa deve presentare un piano di gestione dei lavoratori in esubero che sia teso a ridurre il ricorso alla mobilità, salvo che tale ricorso non assuma, nel corso del periodo dell'intervento straordinario di integrazione salariale richiesto, ovvero nell'arco dei dodici mesi successivi al termine di tale intervento, carattere di strumento di ricollocazione, anche parziale, dei suddetti lavoratori.

2. Per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, nei casi di cessazione di attività, deve essere soddisfatta la condizione di cui alla lettera *b)*, pur in assenza delle condizioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* del precedente art. 1, comma 1, e pur se l'impresa si trovi in una o più condizioni di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Casi di esclusione

1. Non sono presi in esame, in via generale, i programmi di crisi aziendale, presentati da imprese che:

a) abbiano iniziato l'attività produttiva nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS;

b) non abbiano effettivamente avviato l'attività produttiva;

c) abbiano subito significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS, salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, con la preminente finalità del contenimento dei costi di gestione.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. L'efficacia dei decreti ministeriali 2 maggio 2000 e 20 agosto 2002 cessa dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto non trova applicazione nei confronti delle imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di giornali periodici, considerata la specialità della normativa sancita, per il settore dell'editoria, dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2003
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 48

03A01490

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 dicembre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Enosis S.r.l.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 21 dicembre 1993 numero di protocollo 62869, con il quale il laboratorio Enosis S.r.l., ubicato in Cuccaro Monferrato (Alessandria), via Marconi n. 10 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'atto al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Enosis S.r.l., ubicato in Cuccaro Monferrato (Alessandria), via Marconi n. 10, nella persona del responsabile dott.ssa Dora Marchi, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità totale;
acidità volatile;
estratto secco totale;
titolo alcolometrico volumico (TAV);
zuccheri riduttori.

03A01181

DECRETO 20 dicembre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Sanniolab», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 19 febbraio 1998 numero di protocollo 60526, con il quale il laboratorio chimico merceologico Molisano Sannita azienda speciale camere di commercio Campobasso, Benevento e Isernia, ubicato in Campobasso, piazza della Vittoria n. 1 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo uffi-

ciale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Sanniolab, ubicato in Campochiaro (Campobasso), via C. Colombo - zona industriale, nella persona del responsabile dott. Giuseppe Orlando, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità volatile;
acidità totale;
ceneri;
estratto secco;
pH;
solforosa totale;
titolo alcolometrico;
zuccheri riduttori.

03A01182

DECRETO 20 dicembre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «S.E.A. S.a.s.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 23 gennaio 1991, numero di protocollo 028430 (90)/60219, con il quale il laboratorio S.E.A. S.a.s., ubicato in Frascati (Roma), viale Veneto n. 13 è stato autorizzato al rilascio di certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo uffi-

ciale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto lavoratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito della verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 giugno 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2002 l'accertamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

Il laboratorio S.E.A. S.a.s., ubicato in Marino (Roma), via Romana n. 12, nella persona del responsabile dott. Carlo Vinciguerra, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazzione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto perido.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità totale.
Acidità volatile.
Acido sorbico.
Alcalinità delle ceneri.
Anidride solforosa.
Cationi totali.
Ceneri.
Cloruri.
Conduttività.
Densità ottica nm. 425.
Esame microscopico.
Esame organolettico.
Estratto secco.
Grado alcolico.
Idrossimetilfurfurale.
Indice di Folin-Ciocalteau.
Massa volumica.
Metanolo.
pH.
Piombo.
Rame.
Saccarosio.
Saggio di stabilità.
Solfati.
Tenore zuccherino.
Zuccheri riduttori.

03A01185

DECRETO 23 dicembre 2002.

Iscrizione di varietà di specie agricole (riso) nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'dentificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 17 dicembre 2002 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

RISO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007599	Primo	Bertone Sementi S.p.a.
007598	Top	Quadrifoglio S.r.l.
008019	Aiace	Almo S.p.a
008025	Giano	Almo S.p.a.
008024	Centauro	Almo S.p.a.
008030	Minerva	SA.PI.SE. Coop.
008033	Apollo	SA.PI.SE. Coop.
008028	Cesare	Ente Nazionale Risi
008027	Romolo	Ente Nazionale Risi
008031	Euro	S.I.S. S.p.a.
008016	Galileo	Lugano Leonardo S.r.l.
008015	Sprint	Lugano Leonardo S.r.l.
007601	Bianca	Lugano Leonardo S.r.l.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A01248

DECRETO 23 dicembre 2002.

Iscrizione di varietà di specie agricole (colza, patata, foraggere) nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'dentificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 5 dicembre 2002 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

COLZA

Codice	Denominazione	Classe	Responsabile della conservazione in purezza
007806	Evri	00	Caussade Semences Z.I. - (F)
007810	Dali	00	Caussade Semences Z.I. - (F)
007809	Sulki	00	Caussade Semences Z.I. - (F)
007794	Elbe	00	Rustica Prograin Genetique - (F)
007795	Element	00	Rustica Prograin Genetique - (F)
007796	Olphi	00	Rustica Prograin Genetique - (F)
007797	Olano	00	Rustica Prograin Genetique - (F)
007804	Rossini	00	Rustica Prograin Genetique - (F)
007813	CWH036	00	Monsanto sas (F) e Monsanto Agricoltura Italia S.p.a.
007792	Ohio	00	Danisco Seed - (DK)

PATATA

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007989	Mozart	HZPC Holland B.V.
007985	Pukara	Italpatate
008302	Pasha	Stet Holland Research B.V.

FORAGGERE

Codice	Specie	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
00688	Veccia comune	Verdura	South Australian Seedgrowers Coop. Ltd.
006589	Veccia comune	Green Star	South Australian Seedgrowers Coop. Ltd.
006587	Trifoglio persico	Lightning	South Australian Seedgrowers Coop. Ltd.
006601	Veccia vellutata	Velox	Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia
006600	Veccia vellutata	Gran Veliero	Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia

FORAGGERE (non destinate ad essere usate come piante foraggere)

Codice	Specie	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007288	Trifoglio bianco	Piccolino	DLF-Trifolium A/S, Dansk Planteforaedling
007294	Festuca rossa	Ombretta	Pure Seed Testing
007203	Festuca arundinacea	Grande	Seed Research of Oregon

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A01249

DECRETO 7 gennaio 2003.

Autorizzazione al laboratorio «Imavi S.r.l.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 24 novembre 1994, numero di protocollo 69696, con il quale il laboratorio Imavi S.r.l., ubicato in Castelbellino Stazione (Ancona), via Don Minzoni n. 57 è stato autorizzato al rilascio di certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito della verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 giugno 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2002 l'accertamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

Il laboratorio Imavi S.r.l., ubicato in Castelbellino Stazione (Ancona), via Don Minzoni n. 57, nella persona del responsabile enol. Alberto Mazzoni, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazzione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acido sorbico.

Alcalinità delle ceneri.

Ceneri.

Cloruri.

Metanolo.

Solfati.

Zuccheri riduttori post inversione.

Acidità fissa.

Acidità volatile.

Anidride carbonica.

Anidride solforosa libera.

Anidride solforosa totale.

Densità relativa a 20°C.

Estratto non riduttore.

Estratto secco totale.

pH.
Saccarosio.
Titolo alcolometrico volumico.
Titolo alcolometrico volumico totale.
Acidità totale.
Zuccheri riduttori.

03A01186

DECRETO 29 gennaio 2003.

Approvazione del protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta «Grana Padano».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di accordi del sistema agroalimentare da realizzare per produzioni di qualità sancite ai sensi di regolamenti comunitari di settore, con particolare riguardo alle denominazioni di origine alle indicazioni geografiche protette;

Considerate le condizioni produttive delle denominazioni di origine protette le cui caratteristiche qualitative derivano dalla materia prima e dalla localizzazione territoriale;

Considerata in particolare l'esigenza di assicurare il mantenimento del livello qualitativo anche in relazione alla disponibilità di materia prima idonea, attesi i condizionamenti connessi con l'organizzazione comune dei mercati agricoli nonché le limitazioni derivanti dai naturali cicli biologici;

Considerato altresì che le produzioni a denominazione di origine protetta rappresentano una componente rilevante del comparto agricolo, in quanto direttamente connesse con la materia prima trattandosi di prodotti di prima trasformazione;

Considerato inoltre che tali accordi sono sottoposti all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Esaminato il protocollo di accordo, depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipulato in data 5 dicembre 2002 tra il Consorzio del «Grana Padano», la Coldiretti, la Confagricoltura, la CIA, l'Assolatte e la Federagroalimentare;

Ritenuto di poter procedere alla sua approvazione in quanto conforme alle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come richiamata dal comma 4 dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 173/1998;

Decreta:

Art. 1.

È acquisito il protocollo di accordo stipulato in data 5 dicembre 2002 tra il Consorzio del «Grana Padano», la Coldiretti, la Confagricoltura, la CIA, l'Assolatte e la Federagroalimentare.

Art. 2.

Agli effetti del comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 173/1998 il protocollo di accordo di cui all'art. 1 è approvato nel seguente testo:

Obiettivi:

a) dotare il Consorzio Tutela Grana Padano di risorse finanziarie adeguate da destinare all'attività promozionale in funzione della quantità di prodotto immesso sul mercato nazionale ed internazionale;

b) riequilibrare la situazione di mercato del Grana Padano, attualmente in rilevante perdita, al fine di realizzare una adeguata remunerazione del formaggio, della materia prima latte e di conseguenza, delle relative operazioni di produzione e commercializzazione;

c) parificare le contribuzioni associative dei singoli caseifici destinate nel decennio 1995-2004 all'attività di promozione.

La proposta elaborata consente che per ogni forma prodotta nel decennio viene versato un importo di euro 28,41, destinato esclusivamente alle attività promozionali realizzate dal Consorzio e, pertanto, che l'investimento destinato alla promozione da parte di ogni caseificio sia proporzionale alle forme prodotte.

Criteri:

a) il periodo di applicazione del progetto è il biennio 2003-2004;

b) l'incremento della azione promozionale conseguente alla necessità di ampliare il mercato in funzione di un aumento della capacità produttiva determina una spesa promozionale più che proporzionale all'incremento quantitativo del prodotto;

c) nel rispetto della normativa vigente, è esclusa l'assegnazione ad ogni caseificio di un livello produttivo predefinito. La libertà di produzione è infatti garantita e determina la diversa entità di contribuzione a sostegno dell'azione promozionale adeguata alla quantità di prodotti realizzato. L'entità contributiva è calcolata sulla base dell'aumento dell'azione promozionale, articolata in livelli crescenti, resa necessaria dall'immissione sul mercato di maggiori quantitativi totali di prodotto. La quantificazione del maggior costo per i singoli caseifici che aumentano la produzione non è né automatica né preventivamente determinabile ma determinata sulla base del conteggio complessivo della produzione annuale di ogni caseificio nell'ambito dei due anni di applicazione del progetto;

d) il principio di cui al precedente punto *c)* può essere sintetizzato, in via approssimativa, come principio di «compensazione» in quanto stabilisce la spesa per la promozione in relazione al volume di prodotto immesso sul mercato;

e) le esigenze promozionali ed i relativi livelli sono conteggiati solo sul formaggio marchiato a fuoco, nell'ottica di sostenere il miglioramento qualitativo del prodotto;

f) il valore attualizzato del contributo dei consorziati destinato alla promozione consente nell'ambito del periodo temporale di riferimento di parificare l'investimento promozionale — per quantità di prodotto — effettuato da ogni azienda e di affrontare il successivo periodo in condizione di rigorosa parità contributiva;

g) si individua un punto di equilibrio sulla base del numero di forme che possono essere efficacemente pubblicizzate con le risorse finanziarie attualmente a disposizione del Consorzio rimaste sostanzialmente invariate negli ultimi anni;

h) si prevede la verifica dei termini economici contenuti nel progetto alla fine del primo anno di applicazione in funzione delle risposte del mercato.

Si premette che il valore attualizzato del contributo destinato alla promozione varia da 108-119 milioni di euro, pari a euro 28,41, per forma prodotta e si adotta il seguente regolamento applicativo:

1. Il punto di equilibrio è fissato annualmente in 3.500.000 forme di formaggio marchiato, con esclusione del prodotto privo di marchio a fuoco.

2. Il periodo di riferimento è il decennio 1995-2004.

Il periodo di applicazione del progetto è il biennio 2003-2004.

3. Il riferimento base per ogni caseificio è calcolato sul totale dei versamenti destinati al Consorzio per la promozione effettuati da ciascun caseificio negli ultimi otto anni — 1995/2002 — coincidente, di fatto, con la media delle forme prodotto nell'analogo periodo.

4. Il calcolo della produzione cui fare riferimento per determinare la contribuzione di ogni caseificio è fatto sulla totalità delle forme prodotti, anche quelle non marchiate.

5. Per il calcolo della contribuzione si fa riferimento alla percentuale con la quale ogni singolo caseificio contribuisce al riempimento dell'ultima fascia di contribuzione aggiuntiva.

6. Secondo le esigenze promozionali valutate nell'ambito dell'assemblea del Consorzio del 13 novembre 2002 a seguito di studi scientifici adeguati, si individua una fascia contributiva ogni 65.000 forme marchiate e si fissa il quantum per forma per ciascuna fascia secondo la seguente tabella:

Numero delle forme marchiate	Costo per forma prodotta	Somme necessarie per la promozione
3.500.000	Punto di equilibrio	Euro 10/11 ml
Da 3.500.001 a 3.565.000	+ Euro 7,75	Euro 11/12 ml
Da 3.565.001 a 3.630.000	+ Euro 11,36	Euro 13/14 ml
Da 3.630.001 a 3.695.000	+ Euro 15,50	Euro 15/16 ml
Da 3.695.001 a 3.760.000	+ Euro 20,66	Euro 17/18 ml
Da 3.760.001 a 3.825.000	+ Euro 23,24	Euro 19/21 ml
Oltre 3.825.001	+ Euro 28,41	Euro 23/26 ml

7. Si applica il principio della compensazione per cui ogni caseificio passa nella fascia contributiva successiva solo se la produzione complessiva ha saturato la precedente. Le forme che pagheranno la differenziata sono calcolate secondo la percentuale con cui il caseificio produttore concorre a saturare le diverse fasce di contribuzione.

8. L'andamento della produzione, sia complessiva che individuale, è rilevato ogni tre mesi e, conseguentemente, comunicato ai singoli caseifici affinché possano modulare il proprio percorso produttivo.

9. Alla fine del 2003 sulla base dell'andamento del mercato è prevista la valutazione della rispondenza dei valori sia produttivi che economici.

10. Alla fine del periodo decennale — dicembre 2004 — tutti i contribuenti avranno pagato equamente in maniera analoga per le forme prodotte nel 2004 e le forme di cui il caseificio abbia pagato nel biennio euro 28,41 potranno eventualmente, se il mercato lo consentirà, essere acquisite come riferimento per eventuali ripetizioni del progetto dal 2004 in poi (per calcolare le forme «da consolidare» si prenderà la sommatoria di quanto pagato di contribuzione differenziata nei due anni diviso euro 28,41).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003.

Il Ministro: ALEMANNO

03A01250

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 15 gennaio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Dallas S.c.r.l., in Cingoli e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 giugno 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Dallas S.c.r.l., con sede in Cingoli (Macerata), in liquidazione, (codice fiscale n. 00726180433) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile, e il dott. Alberto Cavallaro, nato a Camerino (Macerata) il 6 agosto 1967, ivi domiciliato in via Vicomanni 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 gennaio 2003

Il sottosegretario di Stato: GALATI

03A01401

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Imigran».

Estratto provvedimento UPC/II/1325 del 17 gennaio 2003

Specialità medicinale: IMIGRAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027975123 /M - 2 spray nasale monodose 10 mg;

A.I.C. n. 027975135/M - 2 spray nasale monobose 20 mg;

A.I.C. n. 027975147/M - 6 spray nasale monodose 20 mg.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0115/001-002/W007.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4 e 4.8.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 120° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01396

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Cisplatino Elan».

Estratto provvedimento UPC/II/1326 del 17 gennaio 2003

Specialità medicinale: CISPLATINO ELAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 033346014/M - 1 flac. 20 ml concentrato per infusione 0,5 mg/ml;

A.I.C. n. 033346026/M - 1 flac. 50 ml concentrato per infusione 0,5 mg/ml;

A.I.C. n. 033346038/M - 1 flac 100 ml concentrato per infusione 0,5 mg/ml.

Titolare A.I.C: Elan Pharma Italia S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0118/001-003/W004.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/-farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del drug master file.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01395

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tranquirit».

Con il decreto n. 800.5/R.M.488/D16 del 28 gennaio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

«TRANQUIRIT» - 20 lentocapsule - A.I.C. n. 020445 019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Aventis Pharma S.p.a., titolare della specialità.

03A01397

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doricum».

Con il decreto n. 800.5/R.M.206/D17 del 28 gennaio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

«DORICUM» - semplice crema dermatologica - A.I.C. n. 021835 032.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farmila Farmaceutici Milano S.p.a., titolare della specialità.

03A01398

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetaven».

Con il decreto n. 800.5/R.M.890/D18 del 28 gennaio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

«TETAVEN» - «500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» - 1 flacone di polvere da 500 U.I. + 1 flacone di solvente da 50 ml - A.I.C. n. 026250 011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Baxter S.p.a., in qualità di legale rappresentante della Baxter AG (Austria) titolare della specialità.

03A01399

Revoca su rinuncia di registrazione di presidio medico-chirurgico

Con il decreto n. 800.5/R.P.202/D1 del 29 gennaio 2003 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sotto indicato presidio medico chirurgico:

«MAFU SPRAY P» - registrazione n. 7431.

Motivo dello revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a., titolare della registrazione.

03A01400

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali

Con il decreto N. G-5/2003 del 22 gennaio 2003 è cautelativamente sospesa - a tutela della salute pubblica - ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali rilasciata alla società Air Liquide Sanità S.p.a, per la propria officina sito in Elmas (Cagliari) via Sernagiotto, 1/A.

03A01394

COMUNE DI AROSIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Arosio (provincia di Como) ha adottato, il 17 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:

aliquota I.C.I. ordinaria pari al 5 per mille;

aliquota I.C.I. per 2ª case pari al 7 per mille, ove per seconde case si devono intendere le abitazioni non locate (sfitte-vuote) o comunque a disposizione del proprietario (sempre che non siano in atto interventi di ristrutturazione edilizia, o non risultino dichiarate inagibili, nel qual caso si applicherebbe l'aliquota ordinaria);

2. in applicazione del disposto dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione dell'imposta di € 103,29 prevista per l'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali è elevata, per l'anno 2003, a € 154,94 ai soggetti passivi che si trovavano nelle seguenti condizioni alla data del 31 dicembre 2002:

A) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'Unità sanitaria sociale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunque acquisita o da acquisire d'ufficio;

B) pensionati;

C) cassintegrati, la cui posizione dovrà essere certificata mediante presentazione del provvedimento assunto dal datore di lavoro;

D) disoccupati, la cui posizione dovrà essere certificata mediante attestazione inerente l'iscrizione presso le liste di collocamento.

L'applicazione del beneficio nei confronti di tutti i soggetti suindicati, sarà comunque subordinata al possesso di un reddito familiare complessivo ai fini IRPEF, per l'anno precedente, non superiore a € 15.494;

3. coloro che si trovano nelle condizioni di cui al punto 2. dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 30 giugno 2003.

La domanda dovrà essere corredata dalla certificazione richiesta o dichiarazione sostitutiva;

4. di comunicare il presente provvedimento all'ufficio tributi.

(Omissis).

03A01026

COMUNE DI BRIENNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Brienno (provincia di Como) ha adottato l'11 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003, *(omissis)* un'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili pari al 5,8 per mille ed un'aliquota ridotta del 4,5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A01027

COMUNE DI BROZOLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Brozolo (provincia di Torino) ha adottato, il 20 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare anche per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:

5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

6 per mille per tutti gli altri immobili.

2. Di comunicare la presente deliberazione al consiglio comunale per i successivi adempimenti, richiedendo la riconferma per l'anno 2003 della detrazione per l'abitazione principale in € 103,29.

(Omissis).

03A01028

COMUNE DI CARAVAGGIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Caravaggio (provincia di Bergamo) ha adottato, il 16 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di stabilire per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

a) unità immobiliare adibite ad abitazione principale: 4,8 per mille;

b) altri immobili: 6 per mille.

2. Di confermare in € 103,29 e £ 200.000 la detrazione per l'unità adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A01029

COMUNE DI LIGONCHIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Ligonchio (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 14 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e/o volti all'utilizzo di sottotetti al fine di renderli abitabili per residenze o per attività terziarie; tale aliquota agevolata viene applicata per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori.

Aliquota del 5,5 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale.

Aliquota ordinaria 6 per mille:

Aliquota del 6,5 per mille per seconde case, intendendosi con tale denominazione le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale e tenute a disposizione dai propri possessori per uso diretto, stagionale o periodico.

Detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale: € 104,00 elevabile ad € 128,00 per l'unità immobiliare posseduta da persone fisiche che rientrino in una delle seguenti categorie:

1) nucleo con tre o più figli risultanti a carico, che disponga di un reddito famigliare complessivo non superiore a € 41.316,55 annui lordi, (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennità di accompagnamento;

2) per le coppie residenti di sposi per i primi tre anni successivi a quello di matrimonio, che dispongano di un reddito famigliare complessivo non superiore a € 41.316,55 annui lordi, (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennità di accompagnamento.

(Omissis).

03A01030

COMUNE DI MAZZÈ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Mazzè (provincia di Torino) ha adottato, il 24 ottobre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Per l'anno 2003 la differenziazione delle aliquote è come da prospetto allegato per farne parte integrante e sostanziale.

2. Resta invariata e fissata in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.

ALLEGATO

SIMULAZIONE

COMUNE DI MAZZE' - Simulazione per I.C.I. Anno2003		Percentuale di confronto
Gruppi Catastali	Aliquota I.C.I.	
A (Abitaz. Princ.)	5,3	
A (2^ case) (escluso A/10)	6,0	
A/10	5,3	
C (escluso C/1)	5,3	
C/1	5,3	
D	7,0	
Aree Edificabili	5,3	
Detrazione Abitaz. Princ.	103,29	
		104,90

Situazione di riferimento:

Aliquota Abitazione Principale: 5,3/1000

Aliquota 2^ casa: 6,0/1000

Aliquota altri fabbricati: 5,3/1000

Aliquota Fabbricati "D": 7,0/1000

Aliquota Aree Fabbricabili: 5,3/1000

Detrazione abitazione principale euro 103,29

03A01031

COMUNE DI NIARDO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Niardo (provincia di Brescia) ha adottato, il 14 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune come segue:

aliquota al 5 per mille per l'abitazione principale;

aliquota al 6 per mille per gli altri immobili.

2. Di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura base di € 103,29.

(Omissis).

03A01032

COMUNE DI NOVELLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Novello (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2. Di stabilire consequenzialmente nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare per l'anno 2003 sugli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare per l'anno 2003 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

3. Di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662 in € 104,00 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A01033

COMUNE DI OGLIANICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Oglianico (provincia di Torino) ha adottato, il 30 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2003 le medesime aliquote I.C.I. dello scorso anno che riportano integralmente: nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'abitazione principale, nella misura del 6 per mille aliquota per gli altri immobili (pertinenze, seconda casa e terreni) e di proporre al consiglio comunale la detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 129,12.

(Omissis).

03A01034

COMUNE DI SORAGNA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Soragna (provincia di Parma) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504 e del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., nella misura del sette per mille, con esclusione degli immobili di cui ai punti successivi 2 e 3.

2. Di confermare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 4, del decreto-legge n. 437 dell'8 agosto 1996, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556 degli articoli 8, 9, 10, 11 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., l'aliquota I.C.I. ridotta al 6,5 per mille, a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari elencate agli articoli 8, 9 e 10 del predetto regolamento comunale sulla disciplina dell'I.C.I.

3. Di confermare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dell'art. 11, comma 3 del regolamento comunale suddetto, per gli alloggi non locati e comunque tenuti a disposizione, appartenenti al gruppo A: categorie A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8, una aliquota I.C.I del 9 per mille, da applicarsi secondo le modalità indicate nel predetto art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

(Omissis).

5. Di dare atto che la giunta comunale non si è avvalsa della facoltà di cui al comma 5, n. 3, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, di adottare una detrazione oltre € 103,29 per le abitazioni principali e neppure una riduzione d'imposta per unità immobiliari possedute da determinate categorie svantaggiate, fatta eccezione per soggetti passivi, per loro stessi e per il proprio nucleo familiare (con iscrizione anagrafica) una o più persone di cui all'art. 433 del C.C. invalide con totale o permanente inabilità lavorativa 100%, e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, per i quali è concessa una detrazione di € 206,58;

(Omissis).

03A01035

COMUNE DI STELVIO (STILFS)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Stelvio (Stilfs) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 23 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modo seguente:

4 per mille per le abitazioni principali e una pertinenza, così come definite nel vigente regolamento I.C.I., adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 dd. 6 novembre 2002;

4 per mille (aliquota ordinaria) per le aree edificabili e le rimanenti tipologie di immobili per le quali non viene stabilita con la presente deliberazione una apposita aliquota;

7 per mille per:

a) gli immobili aventi le caratteristiche di «seconda casa» (comprese le pertinenze), posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati all'art. 18, comma 1 del testo unico delle leggi regionali concernenti la disciplina dell'imposta di soggiorno (d.p.g.r. 23 dicembre 1982, n. 9/L);

b) gli alloggi non locati per un periodo superiore a 180 giorni all'anno;

c) gli immobili delle categorie catastali A (abitazioni), esclusa la categoria catastale A10 (uffici), non locati a persone che abbiano stabilito in quell'alloggio la residenza anagrafica per se e per la propria famiglia anagrafica;

d) alloggi sfitti per i quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi della legge n. 431/1998.

2) Di confermare per l'anno 2003 l'importo di € 232,40 per la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come stabilito con la deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 27 dicembre 2001.

(Omissis).

03A01036

COMUNE DI VERDERIO SUPERIORE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Verderio Superiore (provincia di Lecco) ha adottato, il 30 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di confermare, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

03A01037

COMUNE DI VILLAFRANCA D'ASTI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Villafranca d'Asti (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nelle seguenti misure differenziate:

aliquota I.C.I. al 4 per mille i seguenti casi:

fabbricati di civile abitazione, limitatamente al periodo di tre anni decorrenti dalla data di rilascio dell'agibilità e/o abitabilità da parte del comune di Villafranca d'Asti e per i soli tipi di intervento:

a) interventi di nuova edificazione o costruzione su aree inedificate attuati sia attraverso uno strumento urbanistico esecutivo e sia attraverso concessione singola ed aventi destinazione d'uso unifamiliare (villetta) o per usi pluri-familiare (palazzo);

b) interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B così come indicati nella circolare del presidente della giunta regionale n. 5/sg/urb del 27 aprile 1998 «Definzione dei tipi di intervento edilizi ed urbanistici di cui all'art. 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.», pubblicata nel BUR n. 19 del 9 maggio 1984 ovvero interventi di ristrutturazione che comportano variazioni in aumento della superficie utile e recupero di volumi preesistenti;

fabbricati destinati ad usi diversi dalla civile abitazione ovvero per edilizia artigianale, industriale e commerciale, limitatamente al periodo di tre anni decorrenti dalla data di rilascio dell'usabilità e/o agibilità da parte del comune di Villafranca d'Asti e per i soli tipi di intervento:

a) interventi di nuova edificazione o costruzione su aree inedificate attuati sia attraverso uno strumento urbanistico esecutivo e sia attraverso concessione singola;

b) interventi di nuova edificazione in ampliamento per un rapporto superiore al 50% dell'esistente attuati sia attraverso uno strumento urbanistico esecutivo e sia attraverso concessione singola.

Aliquota I.C.I. al 7 per mille per i seguenti casi:

aree fabbricabili non edificate.

Aliquota I.C.I. al 5 per mille per tutti i rimanenti casi.

2. Di confermare per l'anno 2003 l'attribuzione al funzionario responsabile I.C.I., designato con deliberazione della giunta comunale n. 6 in data 4 gennaio 1997, di ogni facoltà prevista dall'art. 11 del decreto legislativo in argomento, ivi compresa quella di richiedere agli altri settori comunali copia di atti e documenti, dati, notizie ed ogni altra informazione utile ai fini della liquidazione, della rettifica e dell'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili.

3. Di stabilire la detrazione ordinaria nella misura di € 103,29.

(Omissis).

03A01038

COMUNE DI VILLONGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Villongo (provincia di Bergamo) ha adottato, il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2003 nella misura 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune rispettivamente sugli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale ed a tutte le unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale.

2. Di confermare per l'anno 2003 le detrazioni I.C.I. nel seguente modo:

per particolari situazioni di carattere sociale di cui alla citata delibera C.C. n. 63/96, che qui s'intende richiamata e trascritta, € 155,00;

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo € 104,00;

per l'unità ceduta in uso gratutito ai figli € 104,00.

3. Di confermare per l'anno 2003, le detrazioni previste dal regolamento I.C.I., *(omissis).*

(Omissis).

03A01039

COMUNE DI VIMERCATE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Vimercate (provincia di Milano) ha adottato, il 16 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di fissare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. ordinaria al 6,8 per mille e quella ridotta per le abitazioni principali e relative pertinenze al 4,8 per mille con detrazione pari a € 103,29, e di fissare l'aliquota del 4,8 per mille per le abitazioni affittate a canone agevolato secondo le condizioni definite da specifico accordo locale a norma dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998.

(Omissis).

03A01040

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501032/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.